

CONTRATTO PER SPONSORIZZAZIONI CON MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI E SERVIZI QUALE CORRISPETTIVO

Il giorno del mese dell'anno, presso

tra

Il Comune di Mineo, con sede legale in Mineo, Piazza Buglio n. 40, c.f. 82001450871, rappresentato dal Dott. Aldo Fichera, nato a Catania il 28.02.1961, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Promozione Turista, Culturale e Attività Produttive, e domiciliato per la sua carica in Mineo, Piazza Buglio n. 40, di seguito individuato come "sponsee";

e

La Ditta....., con sede legale in, Partita Iva, iscritta al Registro imprese CCIAA n., rappresentata in tal sede dal Sig....., nato a.....il, nella sua qualità di e domiciliato per la sua carica in....., di seguito individuato come "sponsor";

entrambe di seguito individuati anche come "le parti";

Premesso:

- che il Comune di Mineo, per l'anno 2025/2026 ha organizzato la XXV edizione della manifestazione "Natale a Mineo", rispetto alla quale è stata definita la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni per favorire il miglioramento dell'iniziativa, anche in applicazione di quanto dettato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

- che in tali rapporti il Comune di Mineo, è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato, ossia di sponsee;

- che per reperire tali sponsorizzazioni il Comune di Mineo, ha attivato apposita procedura per l'individuazione di potenziali sponsor, recependo tuttavia anche manifestazioni di interesse spontaneamente rappresentate da qualificati soggetti privati, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'utilizzo delle sponsorizzazioni da parte dell'amministrazione locale.

- che lo sviluppo di tali iniziative ha condotto all'individuazione di una serie di soggetti qualificati, tra i quali anche la Ditta....., con i quali procedere alla formalizzazione di apposito contratto di sponsorizzazione;

- che la sponsorizzazione è finalizzata, per il Comune di Mineo, al miglioramento dei servizi e delle attività di realizzazione dell'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione" dell'intervento sponsorizzato;

- che l'art. 4 del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di attività e progetti dell'Amministrazione Comunale definisce alcuni elementi di assetto dei profili contenutistici dei contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Amministrazione stessa;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte dello sponsor dell'iniziativa denominata "Natale a Mineo XXV edizione", posto in essere dal Comune di Mineo, attraverso il Settore Promozione Turistica, Culturale e Attività Produttive / Servizio Sport Turismo e Spettacolo, nell'ambito della realizzazione della manifestazione "Natale a Mineo XXV edizione"
2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:
 - a) al miglioramento delle attività del Comune di Mineo,
 - b) alla realizzazione di economie di spesa e al recupero di risorse specifiche riferibili al budget previsto per l'area di interventi, attraverso la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione da privati.
3. Con il rapporto derivante dal presente contratto, lo sponsor intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi individuati nei loghi-marchi / del proprio marchio aziendale definito come / di singoli prodotti, identificati in (*specificare*).

Art. 2

Elementi generali riferibili allo sviluppo della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione sarà attuata:
 - a) dallo sponsee con specifiche prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l'immagine / il logo / il marchio dello o prescelto dallo sponsor meglio specificate al successivo art. 5;
 - b) dallo sponsor con la messa a disposizione di beni e/o servizi, costituenti corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, finalizzati a consentire la migliore realizzazione dell'iniziativa /dell'intervento / del progetto sponsorizzata/o, secondo le specificazioni definite al successivo art. 4.
2. In relazione allo sviluppo ottimale del presente contratto, le parti concordano la definizione di specifica correlazione tra alcune attività istituzionali di comunicazione tipiche dello sponsee e le differenti possibili forme di veicolazione a fini pubblicitari dell'immagine / del logo / del marchio dello sponsor, come di seguito specificate:

Attività istituzionale di comunicazione tipica dello sponsee	Forme di veicolazione pubblicitaria del logo / del marchio / dell'immagine dello sponsor
Specificare il tipo di attività (ad es. attività di comunicazione istituzionale; campagna di pubblicità istituzionale, attività di informazione rivolta agli organi di stampa, ecc.)	Specificare le modalità generali con le quali si intende diffondere/veicolare il logo/marchio in relazione alla specifica tipologia di attività istituzionale comunicativa-informativa.

3. L'attività dello sponsor e le forme di presentazione dell'immagine / del logo / del marchio dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali dello sponsee. Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l'attività istituzionale dello sponsee e l'attività dello sponsor, le parti sono tenute a:

- a) esperire ogni azione utile all'eliminazione del conflitto;
 - b) esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto (miglioramento dei servizi, risparmio di risorse, ecc.).
- L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle parti al momento.

Art. 3

Durata del contratto e sua possibile articolazione temporale estensiva

1. Il presente contratto ha durata determinata nel periodo intercorrente tra il e il (*oppure*) ha validità di un anno dalla data di stipulazione.
2. (*eventuale*) In relazione a limitate estensioni temporali dell'attività / dell'iniziativa / del progetto sponsorizzata/o (es. prolungamenti), e sulla base di esplicite valutazioni rese dallo sponsor e dallo sponsee, nonché in forza di espresso provvedimento dello sponsee e di accettazione formale da parte dello sponsor, il presente contratto può essere prorogato per il medesimo periodo con:
 - a) correlato sviluppo delle prestazioni dello sponsee;
 - b) aumento proporzionale del corrispettivo reso dallo sponsor.
3. (*eventuale*) In relazione ad una successiva edizione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto, con profili organizzativi del tutto analoghi a quelli dell'edizione originaria, nonché a fronte di considerazioni di vantaggio economico e di potenziale miglioramento dei servizi, lo sponsee può proporre allo sponsor la stipulazione di un accordo con contenuti simili a quelli del presente contratto. La formalizzazione del rapporto deve essere preceduta da un provvedimento amministrativo che espliciti le motivazioni del Comune / della Provincia.

Art. 4

Obblighi dello sponsor

1. Lo sponsor, al fine di incrementare la notorietà del proprio logo / del proprio marchio aziendale / della propria immagine tradotta come, si impegna a fornireallo sponsee i seguenti beni e/o servizi, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di veicolazione pubblicitaria da questo rese nell'ambito del contratto in ordine alla realizzazione dell'attività/dell'iniziativa/del progetto

Tipologia di bene o servizio	Correlazione con attività di sviluppo dell'iniziativa/intervento/progetto
Indicare la tipologia di fornitura di bene o di servizio reso dallo sponsor	Rilevare la correlazione con l'attività sviluppata dallo sponsee per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto
Per un valore stimato di Euro.....	Rilevare la coerenza con il valore delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari rese dallo sponsee (eventualmente specificare corrispondenza)

2. I beni ed i servizi forniti dallo sponsor sono messi a disposizione dello sponsee ad unico ed esclusivo fine della realizzazione dell'iniziativa / dello sviluppo dell'intervento / della realizzazione del progetto e dei suoi successivi possibili sviluppi.

3. I beni ed i servizi forniti dallo sponsor sono messi a disposizione dello sponsee sulla base delle indicazioni da questo rese in ordine alla realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto sotto il profilo operativo, tecnico, tecnologico, prestazionale, nonché in base alle esigenze di concreto sviluppo delle attività.

4. Lo sponsor è tenuto a mettere a disposizione dello sponsee tutti i materiali e gli strumenti (files informatici, riproduzioni fotografiche, ecc.) necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logotipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.

5. Lo sponsor mette a disposizione dello sponsee anche materiali ulteriori, a titolo gratuito, qualificati come gadgets e materiali pubblicitari, finalizzati a favorire la veicolazione a fini pubblicitari del logo / del marchio / dell'immagine distintiva dello stesso sponsor.

(clausola eventuale)

Art. 5

Prestazioni rese dallo sponsee

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo sponsee, si impegna:

- a) ad inserire il marchio / logo o il segno distintivo comunque prescelto dallo sponsor nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'iniziativa/dell'attività/del progetto;
- b) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa / dell'intervento / del progetto il ruolo della Società / Associazione come sponsor ufficiale;
- c) a riprodurre il logo / marchio o comunque il segno distintivo dello sponsor nei materiali e nelle comunicazioni nelle iniziative promozionali relative all'iniziativa / all'intervento / al progetto, con modalità e forme tali da consentire l'evidenziazione del ruolo dello stesso;
- d) a rappresentare in apposita conferenza / apposito evento comunicativo rivolta/o agli organi di stampa il ruolo e lo specifico contributo dello sponsor in relazione alla realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto;
- e) ad associare ad ogni evento comunicativo inerente all'iniziativa / l'intervento / il progetto l'immagine dello sponsor, con modalità tali da evidenziarne il ruolo di sostenitore qualificato;
- f) a (*altro, specificare*).

2. Il Comune di Mineo si assume l'obbligo di condurre a piena realizzazione l'iniziativa / l'intervento / il progetto per il quale si ha sponsorizzazione in base al presente contratto.

L'impegno alla realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto è dimostrato allo sponsor mediante comunicazioni periodiche e rapporti, anche ai fini di quanto previsto ai sensi del successivo art. 10.

3. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione dell'iniziativa / del progetto / dell'intervento, tali da renderla impossibile, il Comune di Mineo provvederà a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto.

4. Il Comune di Mineo provvederà, con atti degli organi competenti, all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo sponsor per la realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 6

Valore della sponsorizzazione e modalità di resa del corrispettivo

1. Il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è determinato in €..... complessivi, rispetto al quale devono essere applicate le necessarie imposte.

2. Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo / marchio / immagine dello sponsor realizzate dallo sponsee.

3. Il valore della sponsorizzazione costituisce il riferimento per il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor allo sponsee, nei termini specificativi resi nei precedenti articoli.

4. Il corrispettivo è determinato, dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni permutative (prestazioni dello sponsee e “controprestazioni” dello sponsor).

5. La Società si impegna a versare allo sponsee, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto, la somma di €.(di cui €. per corrispettivo ed €. per Iva), in unica soluzione conseguente alla stipulazione del contratto.

oppure

..... in più soluzioni (*stabilire nel dettaglio modalità*).

6. Il corrispettivo della sponsorizzazione è reso dallo sponsor mediante messa a disposizione di beni e/o servizi per valore corrispondente a quello del presente contratto, in termini di operazione permutativi ai fini Iva, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

7. Lo sponsor e lo sponsee sono tenuti ad assolvere gli obblighi fiscali connessi a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, con emissione di regolari fatture con riferimento al valore del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.

8. Lo sponsor si impegna a mettere a disposizione i beni e/o i servizi resi a corrispettivo delle prestazioni dello sponsee secondo le indicazioni rese da quest'ultimo e comunque in modo tale da consentirne l'utilizzo per la realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto.

9. Gli elementi resi come corrispettivo dallo sponsor non potranno in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso sponsor inferiori a quelli da esso eventualmente preventivati.

10. In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo sponsee e lo sponsor provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello sponsee da restituire.

Art. 7

Elementi di immagine e segni distintivi dello sponsee utilizzabili dallo sponsor per iniziative collegate o collegabili

1. La Società può, in relazione a proprie iniziative, anche collaterali, connesse alle attività/iniziative/progetti sponsorizzati, utilizzare il simbolo ufficiale del Comune di Mineo in forma di(*descrizione*), previa informazione al soggetto individuato dallo/a stesso/a quale referente organizzativo in relazione al presente contratto.

Art. 8

Riconoscimento di esclusiva allo sponsor

1. Il Comune di Mineo riconosce allo sponsor l'esclusiva generale in relazione alla sponsorizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto ed in tal senso si impegna a non associare alla/o stessa/o iniziativa/intervento/progetto alcun altro logo, salvo il proprio. Nel materiale comunicativo/informativo il Comune di Mineo può inserire anche elementi atti a far rilevare il ruolo di sponsor esclusivo della Società / Associazione.

(oppure)

1. Il Comune di Mineo riconosce allo *sponsor* l'esclusiva commerciale per la categoria merceologica / di attività dallo stesso dichiarata come principale in relazione alla sponsorizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto ed in tal senso si impegna a:

- a) a non stipulare contratti di sponsorizzazione con altri soggetti operanti nello stesso ambito di attività dello sponsor;
- b) a non riportare nel materiale illustrativo/comunicativo/informativo dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto loghi, marchi, segni distintivi o comunque riferimenti a soggetti operanti nell'ambito di attività dello sponsor, nemmeno qualora gli stessi svolgano ruolo di partners o di sponsor generalisti per attività del Comune di Mineo in base ad altri contratti di sponsorizzazione.

2. Il Comune di Mineo si impegna inoltre a trattare gli eventi comunicativi inerenti all'iniziativa / l'intervento / il progetto separatamente da altre iniziative simili, al fine di non creare confusione d'immagine per lo sponsor.

3. Il Comune di Mineo si impegna anche a verificare, in sussistenza di altri contratti di sponsorizzazione relativi ad altri progetti o attività, situazioni comportanti possibili problemi d'immagine o di contrasto tra attività dei soggetti individuati come sponsor in tali contratti e la Società / Associazione con ruolo di sponsor in relazione al presente contratto, nonché ad adottare ogni atto utile a rendere compatibili tali rapporti indiretti.

Art. 9

Profili organizzativi inerenti lo sviluppo della sponsorizzazione

1. Lo sponsor e lo sponsee individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.

2. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra sponsor e sponsee in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.

Art. 10

Valutazione dell'utilità della sponsorizzazione e dei risultati della stessa.

1. Lo sponsor e lo sponsee definiscono di comune accordo specifiche procedure operative per la rilevazione dei seguenti elementi, utili per la valutazione dell'efficacia della sponsorizzazione:

- a) utenti potenziali dell'iniziativa sponsorizzata e recettori potenziali (stima) delle iniziative di veicolazione pubblicitaria del marchio / logo/ immagine dello sponsor da parte dello sponsee;
- b) rilevazione a campione del gradimento dell'associazione dell'immagine dello sponsor a quella dello sponsee.

2. Lo sponsee attiva in relazione al presente contratto specifiche procedure valutative dei seguenti elementi:

- a) utilità della sponsorizzazione per il Comune di Mineo (anche in prospettiva di sviluppo di percorsi analoghi per altre iniziative);
- b) effettivo risparmio di risorse del Comune di Mineo (con rilevazione rispetto al budget dell'iniziativa sponsorizzata);
- c) beneficio di immagine per il Comune di Mineo (con rilevazione del ruolo dello/a stesso/a come attore / attrice nell'ambito di rapporti sinergici pubblico-privato);
- d) gradimento, da parte della comunità locale, dell'utilizzo della sponsorizzazione in relazione alla realizzazione di iniziative, progetti o interventi del Comune / della Provincia (con analisi di soddisfazione e rilevazione delle potenziali criticità, anche in relazione all'utilizzo della sponsorizzazione in altri ambiti).

Art. 11

Recesso dal contratto

1. Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, inviando comunicazione per mezzo di raccomandata con A.R. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.

2. Il recesso è in linea generale senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

Art. 12

Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto può essere risolto dallo sponsor o dallo sponsee per motivate ragioni e con preavviso di almeno 30 giorni, inviato mediante lettera raccomandata con A.R.
2. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:
 - a) il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte dello sponsee, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto;
 - b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla resa del corrispettivo da parte dello sponsor;
 - c) l'inottemperanza, da parte dello sponsor, alle indicazioni dello sponsee per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo la disciplina dettata dal precedente art. 2 al punto 3.
3. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l'impossibilità accertata, per il Comune / la Provincia, anche se sopravvenuta, a realizzare l'iniziativa / l'intervento / il progetto ad iniziata esecuzione del presente contratto.
4. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune / della Provincia.

Art. 13

Rinvio a riferimenti generali

1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice civile e della normativa speciale in materia.
2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della sponsorizzazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.
3. In relazione all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 14

Risoluzione delle controversie

1. Lo sponsee e lo sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di
(oppure)
1. Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri dei quali uno è nominato dal competente Tribunale, mentre gli altri due sono nominati dalle parti.

Art. 15

Spese contrattuali

1. Le spese inerenti la stipulazione, la registrazione e la riproduzione del presente contratto sono a carico dello sponsor.

Art. 16

Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione

1. In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsee e dallo sponsor con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le parti emettono i necessari documenti fiscali ed provvedono agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (con eventuale scambio di fatture).

p. lo Sponsor

.....

....., lì

p. lo Sponsee

.....

Clausola di accettazione esplicita delle clausole contrattuali riportate agli artt. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12.

p. lo Sponsor

.....

....., lì

p. lo Sponsee

.....